



Regolamento di studi del CAS Compliance in Financial Services (dal 1° gennaio 2018)

Articolo 1 Oggetto

¹ La Facoltà (**la Facoltà**) di diritto dell'Università di Ginevra (**l'Università**), in collaborazione con il Centro di Studi Bancari (**il Centro**) di Lugano-Vezia, amministra e assegna il Certificato di formazione continua (CAS) Compliance in Financial Services.

² La formazione viene svolta, di principio, simultaneamente nei due luoghi.

Articolo 2 Consiglio di direzione

¹ L'alta direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate a un consiglio di direzione.

² Il consiglio di direzione è composto da 5 a 7 membri comprendenti almeno tre insegnanti dell'Università di Ginevra e due rappresentanti del Centro ed è presieduto da un professore (di principio un professore ordinario) della Facoltà di diritto dell'Università.

³ I membri del consiglio di direzione sono nominati dal collegio dei professori della Facoltà, con l'eccezione dei due rappresentanti del Centro che sono nominati dallo stesso Centro in accordo con il collegio.

⁴ Il mandato dei membri è di tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 3 Competenze del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione esercita l'alta direzione del programma di formazione e vigila affinché vi sia sempre un'ottima collaborazione tra le parti. A questo scopo:

- a) Elabora il regolamento, il piano degli studi e le loro modifiche e le sottopone all'approvazione degli incaricati competenti di ciascuna parte;
- b) Designa il direttore della formazione a Ginevra, che può essere membro del consiglio di direzione;
- c) Su proposta del Centro, designa il direttore della formazione a Lugano, che può essere membro del consiglio di direzione;
- d) Approva la nomina dei responsabili dei moduli per ciascun luogo;
- e) Prende visione dei progetti di bilancio preparati dai due direttori;
- f) Decide l'apertura di un'edizione del programma su proposta dei direttori della formazione;
- g) Decide sull'ammissione dei candidati sulla base delle proposte dei direttori della formazione e di un esame approfondito del dossier dei candidati;



- h) Per giusta causa, autorizza un prolungamento della durata degli studi su richiesta di un corsista, sulla base di proposta del direttore della formazione competente;
- i) Adotta un rapporto d'attività e valutazione, così come un rapporto finanziario al termine di ogni edizione del percorso, destinati alle autorità competenti delle parti;
- j) Comunica al Decano della Facoltà di diritto le decisioni di eliminazione e le sanzioni in caso di frode o plagio;

Articolo 4 Comitati locali

¹ Sotto la supervisione del consiglio di direzione, in ciascun luogo, un direttore della formazione e un comitato locale, formato di principio dai responsabili dei corsi (moduli) , mettono in atto il piano di studi, assicurano il monitoraggio pedagogico e il controllo dei concetti appresi.

² Ciascun direttore ha la responsabilità operativa della formazione nel luogo nel quale è responsabile. Inoltre:

- a) Preavvisa il consiglio di direzione sull'ammissione dei candidati;
- b) Su domanda di un corsista, può accordare una rateizzazione della quota d'iscrizione;
- c) Su domanda di un corsista, comunica una richiesta di prolungamento della durata degli studi all'attenzione del consiglio di direzione;
- d) Segnala al consiglio di direzione i casi di espulsione, di frode e di plagio;
- e) Esercita le competenze e svolge i compiti che non sono attribuiti ad un altro organo.

Articolo 5 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento della certificazione coloro i quali:

- a) Sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un master conseguito presso un università svizzera o di un diploma, di un bachelor o di un master conseguito presso un'alta scuola specialistica svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente; e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei servizi o del mercato bancario e finanziario;



² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) Sono titolari di un diploma professionale riconosciuto e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore dei servizi o del mercato bancario e finanziario.

³ In linea di principio, il numero di candidati ammessi non è superiore a trenta (30) per ogni località. In caso di un numero di candidati superiore, oltre ai criteri relativi alla formazione ed esperienza, sono presi in considerazione per la selezione dei candidati elementi quali, in particolare, la posizione ricoperta dal candidato o la varietà degli istituti rappresentati.

⁴ Non esiste il diritto di essere ammesso alla formazione.

⁵ L'ammissione viene decisa dal comitato al termine di un esame dei dossier presentati dai candidati e proposti dal direttore di formazione competente. Il consiglio di direzione, su proposta del direttore di formazione competente, statuisce sull'equivalenza dei titoli di studio stranieri.

⁴ I candidati ammessi vengono inseriti nel registro dell'Università di Ginevra come studenti di formazione continua e iscritti al CAS Compliance in Financial Services nel momento in cui versano la quota d'iscrizione entro il termine previsto dal consiglio di direzione.

Articolo 6 Durata degli studi

¹ Il programma di studio corrisponde a 20 crediti ECTS. La durata normale degli studi è di un anno. Gli insegnamenti sono organizzati sotto forma di corsi (moduli) con una durata complessiva di circa 160 ore.

² In presenza di giustificati motivi e su preavviso del direttore della formazione competente, il consiglio di direzione può autorizzare un corsista a interrompere il suo percorso formativo per riprenderlo in un successivo ciclo di insegnamento. I corsi (moduli) in cui la valutazione è stata sufficiente sono acquisiti.

Articolo 7 Piano di studi

¹ su proposta del consiglio di direzione, Il piano di studi è adottato

- a) per l'Università, dal consiglio partecipativo della Facoltà su proposta del collegio dei professori ;
- b) per il Centro, dalla direzione.

² Il piano di studi indica la lista dei corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento e di crediti ECTS relativi a ciascun corso (modulo), descrive il metodo di controllo delle conoscenze.

Articolo 8 Controllo di conoscenze

¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto di esame. Le modalità per questo esame sono indicate nel piano degli studi. Gli esami devono essere superati entro i termini richiesti. Ciascun esame è valutato con la menzione « esame



superato » o « insufficiente ». Le modalità di valutazione sono comunicate agli studenti all'inizio di ogni corso (modulo).

² I crediti attribuiti da ciascun corso (modulo) sono effettivi da quando il corsista ha superato gli esami con successo.

³ In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso ad una seconda e ultima sessione che avrà luogo qualche giorno dopo. La ripetizione dell'esame del modulo prolunga il termine fissato dal piano di studi, conformemente all'art. 6 del presente regolamento.

⁴ Quando un corsista non si presenta a una valutazione, quest'ultima risulta non superata, tranne se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio. Il corsista informa immediatamente il direttore della formazione e fornisce tutti i giustificativi necessari.

Articolo 9 Frode e plagio

¹ Ogni frode o ogni plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata corrisponde a un fallimento dell'esame a cui si riferisce.

² In casi particolarmente gravi o in caso di recidiva, il consiglio di direzione può proporre l'espulsione al decano della Facoltà.

³ Il Decano della Facoltà riporta alla Commissione disciplinare, i casi degni di segnalazione, dopo aver consultato il consiglio di direzione,

- a) se ritiene ci siano gli estremi per una procedura disciplinare;
- b) in ogni caso, quando il non superamento dell'esame in questione diviene definitivo, comporta l'esclusione dello studente dalla facoltà.

⁴ Il decano decide dopo aver sentito il corsista, il quale avrà avuto accesso agli atti.

Articolo 10 Ottenimento del certificato

¹ Su proposta del consiglio di direzione, il Certificato di formazione continua (CAS) Compliance in Financial Services / Certificate of Advanced Studies Compliance in Financial Services viene rilasciato dall'Università ai corsisti che hanno superato con successo gli esami di ciascun corso (modulo) e hanno pagato per intero le tasse dovute.

² Il diploma è firmato dal decano della Facoltà, il direttore del Centro, il presidente del consiglio di direzione e il segretario generale dell'Università. La collaborazione col Centro è menzionata sul diploma.

Articolo 11 Eliminazione

¹ Non può proseguire il percorso il corsista che:

- a) al termine di un modulo non ha superato l'esame anche dopo un secondo ed ultimo tentativo;



b) non rispetta i termini riportati negli articoli 6 e 8 cpv.3 del presente regolamento

² Sono oggetto di riserva i casi di frode, plagio, tentativo di frode o di plagio;

³ L'eliminazione è pronunciata dal decano della Facoltà su proposta del consiglio di direzione.

⁴ Di principio, un corsista può essere ammesso una seconda volta al percorso di studi finalizzato all'ottenimento del certificato una volta trascorso un termine di almeno un anno. Si applica l'art. 5.

⁵ In caso di espulsione o di eliminazione, è comunque dovuta l'intera quota.

Articolo 12 Attestati

¹ Il consiglio di direzione può ammettere una persona che soddisfa le condizioni d'ammissione contenute nell'art. 5 a seguire solamente uno o due corsi (moduli) senza seguire l'intero percorso. Al partecipante verrà fatturato quanto dovuto per i corsi seguiti.

² Il corsista non viene registrato. Non è previsto nessun esame per valutare le conoscenze acquisite.

³ Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Articolo 13 Opposizioni

¹ I provvedimenti individuali presi dal decano o dal consiglio di direzione in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di un'opposizione motivata. La procedura di opposizione è disciplinata dal regolamento relativo alle procedure di opposizione dell'Università di Ginevra (RIO-UNIGE) del 16 marzo 2009.

² Una decisione relativa all'opposizione può essere oggetto di ricorso all'autorità competente nelle forme e nei modi fissati dal medesimo regolamento.

Articolo 12 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento di studi sostituisce il precedente datato 1° gennaio 2014.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2018 e si applica ai corsisti che cominciano la loro formazione dopo questa data.

³ Gli studenti in formazione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono sottoposti al regolamento di studi del 1° gennaio 2014.

Su preavviso favorevole del collegio dei professori, questo regolamento di studi è stato adottato il 31 maggio 2018 dal consiglio di Facoltà di diritto.

Il presente regolamento è stato approvato il 17 maggio 2018 dalla direzione del Centro di Studi Bancari.